

VERBALE DI ACCORDO

In data 11 giugno 2010,

tra

le aziende del Gruppo Icbpi firmatarie dell'accordo 3.2.2010 rappresentate dal Servizio Risorse Umane della Capogruppo

e

le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo 3.2.2010

Premesso che

- In data 3 febbraio 2010 le stesse Parti hanno sottoscritto un accordo relativamente alle regole e modalità di adesione al Fondo di solidarietà e sostegno al reddito di cui al D.M n. 158/2000;
- altri due accordi precedenti del 5 giugno 2007 e del 3 marzo 2008 avevano regolato altre modalità di accesso al predetto Fondo i cui effetti cessano al dicembre 2010 con gli ultimi ingressi al Fondo;
- in data 31 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 78/2010 che, tra le diverse prescrizioni, modifica le finestre pensionistiche pubbliche con significativo impatto sulle regole e pattuizioni sottoscritte negli accordi sopra citati,

tutto ciò premesso, le Parti convengono che

- 1) le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente accordo;
- 2) le aziende del Gruppo si faranno carico dei maggiori oneri derivanti dalla nuova disciplina pensionistica sopra richiamata sia per ciò che concerne l'eventuale maggiore permanenza nel Fondo sia per l'eventuale prosieguo dell'attività lavorativa dei dipendenti che non hanno ancora avuto accesso al Fondo e che hanno già formalizzato la volontà di aderire allo stesso;
- 3) le aziende del Gruppo si impegnano a far entrare nel Fondo di solidarietà coloro i quali, avendo già formalizzato la volontà di adesione allo stesso, si trovassero al di fuori delle regole ivi contenute per effetto dell'entrata in vigore del Decreto suddetto. Al riguardo, nelle prossime settimane le Parti verificheranno le modalità formali per rendere effettivo tale impegno sempre nel rispetto della richiamata disposizione di legge;
- 4) l'incentivo all'esodo previsto all'art. 6 punto 4) dell'accordo citato verrà commisurato ai mesi di permanenza nel Fondo così come calcolati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, non avendo rilievo a tal fine la maggior permanenza dovuta al posticipo delle rispettive nuove finestre pensionistiche pubbliche;
- 5) qualora dovessero intervenire ulteriori modifiche della normativa in tema di trattamenti di quiescenza, le Parti si incontreranno per valutarne gli effetti e concordare i provvedimenti del caso.

Letto, firmato e sottoscritto

Per le Società del Gruppo Icbpi

Per le OO.SS.